

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2015 e per il triennio
2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*

Profili di competenza della 13^a
Commissione

dicembre 2014
n. 186



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2015 e per il triennio
2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*

Profili di competenza della 13^a
Commissione

dicembre 2014
n. 186

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra le parti di interesse per la 13^a Commissione dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2015:

- A.S. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- A.S. 1699 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" e Nota di Variazioni N. 1699-*bis*.

I disegni di legge sono stati approvati dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014. Le parti relative alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono evidenziate con il carattere neretto.

Nella realizzazione del presente *dossier* si è utilizzato principalmente, con gli opportuni aggiornamenti, il dossier n. 233/0/8 del Servizio studi della Camera dei deputati.

Per consentire una immediatezza di lettura e di confronto, si è scelto di indicare le cifre in milioni di euro, utilizzando l'arrotondamento matematico alla prima cifra decimale sulla base del valore della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all'unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all'unità superiore).

Dall'arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 9 |
| 1.1 | Premessa | 9 |
| 1.2 | Il bilancio di competenza..... | 9 |
| 1.3 | Analisi per missioni e programmi..... | 10 |
| 1.4 | Stanziamanti nello stato di previsione degli altri Ministeri | 14 |
| 1.5 | L’ecobilancio del disegno di legge di Bilancio 2015-2017 | 15 |
| 1.6 | Le tabelle del ddl di stabilità 2015 | 17 |
| 2. | PROTEZIONE CIVILE | 21 |
| 2.1 | Le tabelle del ddl di stabilità 2015..... | 25 |
| 3. | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI..... | 27 |
| 3.1 | Premessa | 27 |
| 3.2 | Il bilancio di competenza..... | 27 |
| 3.3 | Analisi per programmi | 28 |
| 3.4 | Stanziamanti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) | 34 |
| 3.5 | Le tabelle del ddl di stabilità 2015 | 35 |
| 4. | BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO | 41 |
| 4.1 | Analisi per missioni e programmi..... | 41 |
| | ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA..... | 43 |
| | Articolo 1, comma 42 <i>(Proroga ecobonus e ristrutturazione)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 47 |
| | Articolo 1, comma 43 <i>(Fondo emergenze nazionali)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 59 |
| | Articolo 2, comma 103 <i>(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 63 |

| | |
|---|-----|
| Articolo 2, comma 131 <i>(Piano irriguo nazionale)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 67 |
| Articolo 2, commi 157 e 158 <i>(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 71 |
| Articolo 2, comma 211 <i>(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 77 |
| Articolo 2, comma 218 <i>(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 81 |
| Articolo 2, comma 222 <i>(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate della Lombardia e del Veneto)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 85 |
| Articolo 2, commi 267-272 <i>(Razionalizzazione delle società partecipate locali)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 89 |
| Articolo 3, comma 28 <i>(Ritenute su ristrutturazioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 107 |
| Articolo 3, commi 31 e 32 <i>(Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 111 |

1. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 (Tabella 9)

1.1. Premessa

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il cui stato di previsione è articolato per missioni e programmi, si articola in sette direzioni generali coordinate da un Segretario generale, secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero, D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014, che ha innovato il precedente assetto definito nel D.P.R. di riorganizzazione del 3 agosto 2009 n. 140. A partire dal 2015 non sarà più operativo l'Ispettorato Generale, istituito con decreto legge n. 195 del 2009. Tale decisione rientra nel quadro più ampio di riforma della *governance* del sistema di prevenzione del rischio idrogeologico che ha visto l'istituzione della struttura di missione operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.2. Il bilancio di competenza

Lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2015 ammontava, nel testo originario, a 632,8 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2014 (597,2 milioni) si registrava, quindi, un aumento di 35,6 milioni di euro (pari al 5,9%).

La nota di variazione N. 2680/bis, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2015-2017 approvato dalla Camera dei deputati, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare, fissa a 609,1 milioni di euro lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2015, diminuendolo, quindi, di 21,1 milioni di euro. Si registra, pertanto, rispetto al dato assestato un aumento di 14,5 milioni di euro.

Lo stanziamento previsionale per il 2015 è composto per 365,5 milioni di euro da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari 233,5 milioni di euro.

Lo stanziamento previsionale per il 2015 è composto per il 60 % da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari al 38,3%. Il restante 1,7% riguarda il rimborso delle passività finanziarie.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2015 è valutata complessivamente in 245,4 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2014 (325,1 milioni) si registra una consistente riduzione dei residui per 79,7 milioni di euro (pari al 24,5%).

Data una massa spendibile¹ di 878,2 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 662,8 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione² risulta essere pari al 75,5% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero.

1.3. Analisi per missioni e programmi

Al Ministero dell'ambiente sono assegnate quattro missioni:

- missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*);
- missione 17 (*Ricerca e innovazione*);
- missione 32 (*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*);
- missione 33 (*Fondi da ripartire*).

Di seguito si dà conto nel dettaglio delle due missioni che assorbono la quasi totalità (92 %) dello stanziamento di competenza del Ministero.

L'analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) con **482,3** milioni di euro e nella missione 17 (*Ricerca e innovazione*), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca ambientale) con **81,9** milioni di euro (**a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati**).

Missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*)

Nella missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” sono stati inseriti, il programma 18.15 (*Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*) e il programma 18.16 (*Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*), le cui principali finalità erano nel Bilancio dello Stato 2013-2016, rispettivamente, imputate ai programmi 18.12 e 18.5.

Nella missione 18 è stato inoltre soppresso il programma 18.10 dedicato alle azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, ora incluse nell'ambito della missione Comunicazioni (15) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, programma 15.5 (*Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico*) e, in parte minore, nella missione Ricerca e Innovazione (17), programma 17.18 (*Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione*).

¹ Calcolata sommando i residui alla competenza.

² Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18, **a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati**, sono pari a **482,3** milioni di euro per il 2015, con un aumento di **6,2** milioni di euro rispetto al dato assestato 2014.

Programma 18.3 (*Valutazioni e autorizzazioni ambientali*)

Le risorse di tale programma ammontano a 8,9 milioni di euro con una riduzione di circa 2,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014 (-24,4). Lo stanziamento del programma è pressoché imputato alle spese correnti, di cui le spese non rimodulabili ammontano a 3,7 milioni di euro.

Programma 18.5 (*Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali*)

Le spese attinenti a tale programma erano pari a 45,5 milioni di euro, in gran parte dedicati all'attuazione di programmi europei ed internazionali, e registravano una diminuzione sul dato assestato 2014 per 7,9 milioni di euro (-14,9%). **A seguito della Nota di variazione risulta uno stanziamento di 40,7 milioni di euro, con una diminuzione di 4,8 milioni di euro, destinata a ripercuotersi sugli stanziamenti previsti originariamente per il capitolo 2211, di cui di seguito.**

Lo stanziamento del programma è rappresentato, per circa il 90%, da spese correnti, in prevalenza costituito da spese rimodulabili.

Le risorse disponibili insistono prevalentemente sui seguenti capitoli:

- capitolo 2211, relativo alle spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali, aveva una dotazione di 30,9 milioni di euro. **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati la dotazione è stata ridotta a 26,1 milioni di euro, con un decremento di 4,8 milioni di euro;**
- capitolo 2213, relativo alle spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale, con 5,9 milioni di euro.

Programma 18.8 (*Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*)

La dotazione del programma è di 19,9 milioni di euro, in lieve aumento (+ 405 mila euro) rispetto al dato assestato 2014, è imputata alle spese correnti, prevalentemente non rimodulabili.

Programma 18.11 (*Coordinamento generale, informazione ed educazione*)

La dotazione del programma era di 16,2 milioni di euro e scontava un aumento del 20,9% rispetto al dato assestato 2014. Il 79,6% dello stanziamento del programma riguarda spese in conto capitale rimodulabili.

A seguito della Nota di variazione risulta una diminuzione di 0,4 milioni di euro. Ne risulta uno stanziamento di 15,8 milioni di euro.

La gran parte delle risorse del programma è concentrata nei due capitoli 7085 e 8532 destinati all'attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela dell'ambiente e del rischio idrogeologico, con risorse che erano pari a pari a 11,8 milioni di euro.

Programma 18.12 (*Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*)

La dotazione di competenza di tale programma era pari a 232,5 milioni di euro e registrava un aumento di 27,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014 (13,6%).

Lo stanziamento del programma riguarda per il 69,5% le spese in conto capitale, di cui il 75,4% sono spese rimodulabili.

A seguito della Nota di variazione risulta una diminuzione di 0,4 milioni di euro. Ne risulta uno stanziamento di circa 232 milioni di euro. Il decremento dello stanziamento ricade sul capitolo 7805 riguardante le spese per l'informazione e l'educazione ambientale, la dotazione del quale passa da 0,9 milioni di euro a 0,5 milioni di euro.

Le risorse del programma sono suddivise tra i seguenti capitoli:

- capitolo 7081 con 19,7 milioni di euro per l'estinzione dei mutui contratti dagli enti territoriali e locali per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, dal programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, dagli accordi e dai contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, nonché per gli impegni per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
- capitolo 7503 con 9,5 milioni di euro, per i piani di disinquinamento per il recupero ambientale;
- capitolo 7511 con 50 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico;
- capitolo 7512 con 30 milioni di euro, per il fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive;
- capitolo 7645 con 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue;
- capitolo 8531 con 20,3 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
- capitolo 8551 con 8,3 milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

- capitolo 1822 con 30 milioni di euro, per il fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.

Programma 18.13 (*Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*)

La dotazione del programma ammontava a 154,5 milioni di euro, con un aumento del 3,2% rispetto al dato assestato 2014.

A seguito della Nota di variazione risulta uno stanziamento di 145 milioni di euro, con una diminuzione di 9,5 milioni di euro.

Lo stanziamento del programma riguarda prevalentemente le spese correnti, di cui poco più della metà è costituito da spese non rimodulabili.

Gli stanziamenti principali (nel loro importo originario) sono iscritti nei seguenti capitoli:

- capitoli 1551 e 1552, relativi alle spese per enti, istituti, associazioni ed altri organismi, che avevano una dotazione complessiva di 76,3 milioni di euro. (*Il capitolo 1551 è esposto in Tabella C*). **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati la dotazione complessiva dei due capitoli risulta diminuita a 75,2 milioni di euro.**
- capitoli 1644 e 1646, relativi alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti e per la gestione e promozione delle riserve marine, con una dotazione complessiva originaria di circa 54,1 milioni di euro. **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati la dotazione ha subito un decremento di 7 milioni di euro.** *I capitoli citati sono esposti in Tabella C.*

Programma 18.15 (*Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*)

La dotazione del programma ammontava a 10,2 milioni di euro, con una diminuzione del 6,4% rispetto al dato assestato 2014.

Il 66,7% dello stanziamento del programma riguarda spese in conto capitale rimodulabili.

All'interno del programma 18.15 si segnala per rilevanza il capitolo 7510 con una assegnazione pari a 6,5 milioni di euro relativa al fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento.

Programma 18.16 (*Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*)

La dotazione del programma ammontava a circa 12 milioni di euro con una diminuzione del 4,8% rispetto al dato assestato 2014.

Il 76,7% dello stanziamento del programma riguarda spese in conto capitale rimodulabili.

A seguito della Nota di variazione risulta uno stanziamento di 9,5 milioni di euro, con una diminuzione di 2,5 milioni di euro.

All'interno del programma 18.16 si segnala per rilevanza il capitolo 8407 con una assegnazione pari a 8,4 milioni di euro per il fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico.

Missione 17 (Ricerca e innovazione)

Le risorse che, nell'ambito della missione 17, riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (*Ricerca in materia ambientale*). Lo stanziamento di competenza del programma era pari a 82,4 milioni di euro, con una riduzione di 2,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014 (pari al 3,3%).

Lo stanziamento del programma riguarda per il 76% spese correnti, di cui il 95% è costituito da spese non rimodulabili.

A seguito della Nota di variazione risulta uno stanziamento di 81,9 milioni di euro, con una diminuzione di 0,5 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto dal testo originario,

All'interno del programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, 3623 e 8831, con circa 82 milioni di euro complessivi destinati all'ISPRA. *I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C.*

1.4. Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi alla missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) sono pari a 36,9 milioni di euro. Tale importo, iscritto nel programma 18.14 (*Sostegno allo sviluppo sostenibile*), è pressoché identico a quello previsto dal dato assestato 2014.

Lo stanziamento del programma riguarda totalmente le spese in conto capitale, di cui il 90,2% è costituito da spese non rimodulabili.

Tale stanziamento insiste prevalentemente sul capitolo 7328 "*Annualità quindicennali per mutui per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte dei consorzi ed enti irrigui*", ove sono allocati 33,3 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, nella missione 3 (*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*), il programma 3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che – nel cap. 7499

(capitolo esposto in Tabella E) – reca uno stanziamento di 140 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) gli stanziamenti insistono all'interno del programma 18.7 (*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità*), che nel testo originario prevedeva 195,9 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato.

Lo stanziamento del programma riguarda spese correnti per il 97,4%, di cui circa il 94% riguarda spese non rimodulabili.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo stanziamento suddetto ha subito un decremento di 2,4 milioni di euro e risulta, quindi, ammontare a 193,6 milioni di euro.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) è presente il programma 15.5 (*Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico*), della missione Comunicazioni (15), con una dotazione di competenza di circa 10 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e il programma 17.18 (*Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione*), con uno stanziamento originario di 11,6 milioni di euro per il 2015, 8,5 milioni di euro per il 2016 e 8,4 milioni di euro per il 2017, in cui tra l'altro sono incluse le azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, che nell'ultimo bilancio erano riportate nel soppresso programma 18.10 della missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*".

1.5. L'ecobilancio del disegno di legge di Bilancio 2015-2017

In attuazione dell'art. 36, comma 6, della L. 196/2009 (che ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le "risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali" definite come "le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale"), una apposita sezione della relazione al disegno di legge di bilancio accoglie le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.

Le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria³ per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il ddl di Bilancio

³ La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.

ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2016 e subiscono una lieve riduzione nel 2017 (rispettivamente, 0,4 per cento e 0,3 per cento del bilancio dello Stato). Si tratta delle risorse iniziali stanziare in conto competenza per il triennio 2015-2017. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2014, pari a oltre 1,5 miliardi di euro, si registra un incremento del 4 per cento circa per il 2015.

I settori di intervento in cui si concentra la maggior parte - circa il 65,5 per cento - delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2015 sono i seguenti: “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, “protezione della biodiversità e del paesaggio” e “uso e gestione delle acque interne”, che assorbono rispettivamente il 38,7 per cento, il 18,4 per cento e l’8,4 per cento. Inoltre, una quota ulteriore, pari al 16 per cento si ripartisce, altresì, in “altre attività di protezione dell’ambiente” (6,2 per cento), “gestione delle acque reflue” (5,2 per cento) e “uso e gestione della flora e della fauna selvatica” (4,6 per cento).

Per l’anno 2016 e 2017 la spesa primaria ambientale continua ad essere principalmente finalizzata alla “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie” e alla “protezione della biodiversità e del paesaggio”, che assorbono per i due anni rispettivamente il 58,5 per cento e il 43,7 per cento della spesa primaria ambientale annuale.

Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 52,1 per cento degli stanziamenti iniziali nel 2015, composto per il 41,9 per cento da trasferimenti in conto capitale e per il 10,2 per cento da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti resta pressappoco costante nel 2016 e si riduce al 35,8 per cento nel 2017. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, all’“uso e gestione delle acque interne” e alla “ricerca e sviluppo per l’uso e gestione delle risorse naturali”.

Osservando la distribuzione delle risorse tra i Ministeri, si nota che la maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (29,9 per cento nel 2015), al Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (27,3 per cento), e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (21,6 per cento) che insieme assorbono circa il 78,9 per cento del totale degli stanziamenti iniziali.

L’analisi per missioni evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (31,8 per cento nel 2015, 32,8 per cento nel 2016 e 36,6 per cento nel 2017), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa Missione anche alcune attività del Corpo

forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale. Nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" (20 per cento delle risorse nel 2015, 22,0 per cento nel 2016 e 8,4 per cento nel 2017), che rappresenta la seconda per importanza, sono comprese le risorse per la realizzazione del sistema Mose, l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia e la realizzazione delle opere strategiche di captazione ed adduzione di risorse idriche.

1.6. Le tabelle del ddl di stabilità 2015

Tabella A

Le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti nei fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2015-2017.

Per il Ministero dell'ambiente, reca un accantonamento di parte corrente pari a circa 9,5 milioni per il 2015 e a 10,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed è utilizzato, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa per interventi vari. Tali accantonamenti realizzano un incremento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 9,4 milioni per ciascun anno del triennio. **Rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo (A.C. 2679) la voce destinata al Ministero dell'ambiente è stata ridotta di 600.000 euro.**

Tabella B

Per il Ministero dell'ambiente, si registra uno stanziamento di 7,7 milioni di euro per il 2015 e di 17,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. **L'accantonamento non è stato variato nel corso dell'esame in prima lettura presso la camera dei deputati.** La relazione illustrativa fa presente che l'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge concernente la legge quadro in materia di interporti (AC 730 – AS 1185).

Tabella C

Si ricorda preliminarmente che la Tabella C reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.

Gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell'ambiente risultano ripartiti tra la missione 17 (Ricerca e innovazione) e la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Relativamente alla missione 17 lo stanziamento di 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621 per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 112/2008.

Per quanto riguarda, invece, la missione 18, la quasi totalità degli stanziamenti, pari a 35,9 milioni di euro per il 2015 e per il 2016, e a 36,2 milioni di euro per il 2017 è attribuita ai capitoli 1644 e 1646 per la difesa del mare (con 31,6 milioni di euro per il 2015, 31,8 milioni di euro per il 2016 e 32,1 milioni di euro per il 2017) e al capitolo 1551 quale contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, che corrispondono, in buona sostanza, ai contributi per i parchi nazionali, con 4,3 milioni di euro per il 2015, 4,1 milioni di euro per il 2016 e 4,1 milioni di euro per il 2017.

L'ulteriore voce reca un finanziamento di 30.859 euro per il 2015, 32.265 euro per il 2016, 34.341 euro per il 2017 a favore dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 2 del 1993 che interviene sulla legge n. 150 del 1992 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

Si cita, da ultimo, lo stanziamento di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820).

Tabella D

La tabella D prevede le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente precedentemente disposte.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, si segnala che la tabella D opera i seguenti definanziamenti, all'interno della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:

- riduzione di 4,8 milioni nel 2015, 7 milioni nel 2016 e 6,5 milioni nel 2017 delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 (Convenzione sui cambiamenti climatici - cap. 2211/3; le risorse a legislazione vigente risultano pari a 29,6 milioni per il 2015, 33,87 milioni per il 2016 e 33,9 nel 2017;
- riduzione di 5 milioni nel 2015, 3 milioni nel 2016 e nel 2017 delle risorse previste dall'articolo 1, comma 226, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) relativo agli Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino; le risorse a legislazione vigente (cap. 1644) risultano essere pari a 50,3 milioni per il 2015 e per il 2016, 50,9 milioni per il 2017.

Tabella E

Nella Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione, non si rilevano variazioni in aumento o diminuzione determinate dalla presente legge di stabilità per i capitoli di bilancio d'interesse della Commissione ambiente.

2. PROTEZIONE CIVILE

Stanziamanti relativi alla Protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Fanno parte della missione 8 (*Soccorso civile*) due soli programmi di interesse della Commissione Ambiente - 8.4 (*Interventi per pubbliche calamità*) e 8.5 (*Protezione civile*) - collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per tali programmi è prevista una dotazione complessiva di **1.751 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, con una diminuzione di 671,6 milioni di euro rispetto all'assestato 2014 (- 30,6%).

Programma 8.4 (Interventi per pubbliche calamità)

La dotazione del programma è pari a 100,5 milioni di euro e sconta una riduzione di 36,1 milioni rispetto all'assestato 2014.

Lo stanziamento del programma riguarda totalmente le spese in conto capitale non rimodulabili.

Le principali voci di spesa, relative ad investimenti, sono ripartite nei seguenti capitoli:

- capitolo 7095 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1980-1982, con uno stanziamento, invariato rispetto al dato assestato, di 75,4 milioni di euro;
- capitolo 7411 "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", con uno stanziamento di 25,1 milioni di euro (- 36,1 milioni rispetto all'assestato 2014).

Programma 8.5 (Protezione civile)

La dotazione complessiva del programma era pari, nel testo originario, a 1.580,5 milioni di euro.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati la dotazione ha avuto un incremento di 70 milioni di euro di milioni di euro e risulta di un importo complessivo pari a 1650,5 milioni di euro, in diminuzione di 635,5 milioni rispetto al dato assestato 2014.

Lo stanziamento complessivo del programma risulta ripartito, principalmente, tra i seguenti capitoli:

- capitoli 2179 e 2184 relativi alle spese di funzionamento e obbligatorie del Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 46,7 milioni di euro (*si noti che il capitolo 2184 è esposto in Tabella C*);
- capitolo 2186, per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, e capitolo 2187

per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, pari a complessivi 210,7 milioni di euro;

La nota ai citati capitoli sottolinea che sono istituiti a seguito dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, concernente misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

- capitolo 7437 con un definanziamento pari a 26,5 milioni di euro del fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali progressi, conseguente alla soppressione del capitolo per la cessazione dell'onere recato dall'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014);
- capitolo 7438 con 6,9 milioni di euro, da assegnare alla Presidenza del consiglio dei ministri per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata;
- capitolo 7439, con 17,8 milioni di euro destinati al “Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania” dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 18 del D.L. 195/2009;
- capitolo 7441, concernente il Fondo per le emergenze nazionali, con 70 milioni di euro, nel testo originario (*cap. esposto in tabella C*). **A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, la dotazione ha avuto un incremento di 70 milioni di euro di milioni di euro e risulta di un importo complessivo pari a 140 milioni di euro;**
- capitolo 7443 con un definanziamento pari a 796,1 milioni di euro, per somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi. La nota al capitolo specifica che il definanziamento è conseguente alla soppressione del capitolo medesimo in applicazione dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (vedi *infra*) e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2186, 2187, 7448 e 9500;
- capitolo 7444 con un definanziamento pari a 7,6 milioni di euro, per somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi connessi agli eventi sismici del marzo 1982 in Calabria, Campania e Basilicata. La nota al capitolo specifica che il definanziamento è conseguente alla soppressione del capitolo medesimo in applicazione dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2187 e 9500;
- capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità con una dotazione pari a 95,2 milioni di euro (*capitolo esposto in Tabella C*);

- capitolo 7447 con un definanziamento pari a 391,3 milioni di euro, per il Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile. La nota al capitolo specifica che il definanziamento è conseguente alla soppressione del capitolo medesimo in applicazione dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (vedi *infra*) e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2186, 2187, 7448 e 9500;
- capitolo 7448, con una dotazione pari a 10,7 milioni di euro, per somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. La nota sottolinea che il capitolo è stato istituito in applicazione dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74; e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2187 e 9500;
- capitolo 7449, dal titolo “somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova - Cornigliano”, con 5 milioni di euro, in diminuzione di 8,1 milioni di euro rispetto all'assestamento 2014 (*capitolo esposto in Tabella E*). La nota specifica che la variazione e il cambio di denominazione del capitolo (il capitolo, infatti, era denominato “*Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico*”) derivano dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74; e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2186 e 7448.
- capitolo 7451, dal titolo “somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi ai partiti politici per l'anno 2013 per interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009”, che viene soppresso per cessazione dell'onere recato dall'articolo 16 della legge n. 96 del 2012;
- capitolo 7452, concernente il Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, con un definanziamento di 550 milioni di euro, conseguente alla soppressione del medesimo capitolo, per cessazione dell'onere recato dall'articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95 del 2012;
- capitolo 7459 “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” (si tratta del fondo istituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. 39/2009 in seguito al sisma in Abruzzo), con 145,1 milioni di euro, variati in diminuzione per 50,5 milioni di euro rispetto all'assestato 2014 (*capitolo esposto in Tabella E*);
- capitolo 9500 con 957,4 milioni di euro per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, che si istituisce per effetto dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 74 del 2014.

Si ricorda che l'articolo 2 comma 1 bis del D.L. n. 74 del 2014, che ha modificato il comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, riguarda il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui

e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali. In particolare, dal 1° gennaio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto direttamente al pagamento dei suddetti oneri, nonché al pagamento del residuo debito. Per provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi, si prevede l'utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e l'utilizzo delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio, relative all'esercizio 2013, ed iscritte in bilancio per il pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa.

Il comma 1-*bis* dispone, inoltre, che vengano trasferite al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992, le risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio per l'esercizio 2014, ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari per quell'anno, nonché le disponibilità finanziarie, per le medesime finalità, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, e le risorse derivanti dal disimpegno dei residui passivi, anche perenti, relativi a impegni di spesa assunti per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, per i quali non sussistono più i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante che ne giustificano la permanenza in bilancio. Da queste risorse deve essere dedotta, comunque, come sopra già detto, la quota necessaria al pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, per evitare oneri futuri per la finanza pubblica.

Nella missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, nel programma 11.9, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, (tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze) è presente il capitolo 7810, istituito ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 6, del D.L. 95 del 2012, riguardante i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, a cui sono stati assegnati 431,2 milioni di euro per il 2015, con una diminuzione di 18,8 milioni di euro rispetto al dato assestato del 2014 (*capitolo esposto in Tabella E*).

2.1. Le tabelle del ddl di stabilità 2015

Tabella C

Nella tabella C del disegno di legge di stabilità, e precisamente nell'ambito della missione 8 Soccorso civile, programma 8.5 Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta di finanziamenti finalizzati:

- al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446/P) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 50,4 milioni di euro per il 2015 e 47,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
- all'integrazione del Fondo di protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (cap. 7446/P), ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge di stabilità n. 228 del 2012 per 44,7 milioni di euro per il solo anno 2015;
- al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) per 140 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017;
- per il Servizio nazionale della protezione civile (cap. 2184), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 90/2005, con 6,7 milioni di euro per l'anno 2015, con 6,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2017.

Tabella E

I principali importi che non risultano variati in aumento o diminuzione riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (missione 8 *Soccorso civile*, programma 8.5 *Protezione civile*):

- D.L. n. 35 del 2005, art. 5, comma 14: ricostruzione riconversione bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (capitolo 7449) con 5 milioni di euro per ciascuna anno del triennio 2015-2017;
- D.L. n. 39 del 2009, art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con 145,1 milioni di euro per il 2015, e 44 milioni di euro per il 2016 (capitolo 7459).

Si segnala inoltre nella tabella E:

- nella missione 11, *Competitività e sviluppo delle imprese*, il programma 11.9: *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*, le somme riguardanti i crediti d'imposta per gli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95 del 2012, (capitolo 7810), con 431,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Per le risorse relative agli interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma Abruzzo 2009, si rimanda alla Tabella E dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione "Casa e assetto urbanistico" (19), programma "Edilizia abitativa e politiche territoriali"(19.1).

3. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 (Tabella 10)

3.1. Premessa

La struttura organizzativa dell'amministrazione

Con il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 - in attuazione dell'art. 2 del D.L. 95/2012 (*spending review*) e dell'art. 2, comma 7, del D.L. 101/2013- è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero.

Con la riorganizzazione, che ha mantenuto l'articolazione in due dipartimenti, si è provveduto alla riduzione delle direzioni generali centrali (da 18 a 16) e di quelle decentrate e periferiche (da 14 a 11).

I citati dipartimenti, in cui sono incardinati gli uffici dirigenziali di livello generale, hanno assunto le nuove denominazioni di *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici* e *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale*.

Nell'assetto organizzativo del Ministero è inoltre incardinato il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Operano altresì presso il MIT altri organi, tra i quali si ricordano la *Struttura Tecnica di Missione* di cui all'art. 163 del D.Lgs. 163/2006 (con funzioni inerenti la realizzazione delle infrastrutture strategiche) e il *Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*, istituito dall'art. 1 della L. 144/1999.

Si ricorda altresì che con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341 è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, la "Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali" (SVCA), ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011, in luogo del soppresso Ispettorato di vigilanza delle concessionarie autostradali (IVCA) operante presso l'ANAS. Le competenze, in seguito alla riorganizzazione operata dal D.P.C.M. 72/2014, sono incardinate nella nuova *Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali*.

3.2. Il bilancio di competenza

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2015 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) e la missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*).

Lo stanziamento di competenza relativo alle citate missioni recava, nel testo originario, previsioni di spesa per complessivi 4.054,6 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate 2014, di 470,1 milioni di euro, pari al 10,4%. Tale stanziamento è attribuibile per gran parte alla missione 14.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo stanziamento per la missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) è stato incrementato di 21,4 milioni di euro. Lo stanziamento di competenza relativo alle due citate missioni (14 e 19) reca quindi previsioni di spesa per complessivi 4.076 milioni di euro

Lo stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19 congiuntamente considerate rappresenta più del 30% dello stanziamento totale del Ministero.

La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2015 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono oltre il 90% del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.

La consistenza complessiva dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2015 è valutata in 3.853 milioni di euro. Rispetto al dato assestate 2014, si registra una diminuzione dei residui, pari a 311,7 milioni di euro, corrispondente al 7,5%. La quasi totalità dei residui (94%) è concentrata nella missione 14.

Data una massa spendibile⁴ di 7.907,6 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 4.142,1 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione⁵ risulta essere pari al 52,4% (nel bilancio assestate era pari al 55,6%) e rappresenta la capacità di spesa relativa alle due missioni congiuntamente considerate.

3.3. Analisi per programmi

Di seguito viene fornita un'analisi di dettaglio dei principali programmi contenuti nelle missioni di competenza pressoché esclusiva della VIII Commissione (Ambiente) all'interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*)

Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l'anno 2015 era pari, nel disegno di legge originario, a 3.806,6 milioni di euro.

Come sopra accennato, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo stanziamento per la missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) è stato incrementato di 21,4 milioni di euro. L'importo attuale dello stanziamento ammonta, pertanto, a 3.828 milioni euro.

⁴ Calcolata sommando i residui alla competenza.

⁵ Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

Nell'ambito di tale missione, circa il 70% delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (*opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*) con **2.668, 6 milioni di euro secondo il dato risultante dalle modifiche effettuate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Programma 14.5 (*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*)

Le risorse iscritte in tale programma sono pari a 42 milioni di euro, il 58% dei quali è rappresentato da spese correnti.

Oltre l'80% dello stanziamento complessivo è costituito da spese non rimodulabili.

Analizzando i singoli capitoli, si segnala, per la rilevanza dello stanziamento, il capitolo 7156 recante contributi a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese con 15,5 milioni di euro (*si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E*).

La nota integrativa sottolinea, in particolare, la carenza di risorse sul capitolo 1366 occorrente per i consumi idrici dello Stato della Città del Vaticano di cui all'accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, nonché la carenza di riassegnazioni dei versamenti effettuati dai concessionari delle dighe, che incide sulla corretta programmazione finanziaria.

Programma 14.9 (*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione oo.pp.*)

Le risorse iscritte in tale programma ammontano a 4,5 milioni di euro, quasi interamente destinati al funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si tratta quindi, per la maggior parte (87%), di spese per il personale e, pertanto, di spese non rimodulabili.

Relativamente al programma in esame, la nota integrativa sottolinea (come era già avvenuto nel ddl dell'anno scorso) che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017, si è attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 16 del 12/5/2014, e che le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo di tale centro di responsabilità.

Programma 14.10 (*Opere strategiche, edilizia statale e calamità*)

Le risorse iscritte in tale programma nel testo originario ammontavano a 2.644,2 milioni di euro, con una riduzione di 522,8 milioni di euro rispetto al dato assestato (-16,5%).

A seguito delle modifiche effettuate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento è stato incrementato di 24,4 milioni di euro e risulta, pertanto di 2.668, 6 milioni di euro, con una riduzione di 498,4 milioni di euro rispetto al dato assestato.

Una parte cospicua della riduzione sembra derivare dall'azzeramento delle risorse del capitolo 7543, relativo al c.d. programma 6.000 campanili, finanziato

(dall'art. 18, comma 9, del D.L. 69/2013 e dalla tabella E della L. 147/2013) per il solo esercizio 2014.

La quasi totalità dello stanziamento complessivo del programma è costituito da spese in conto capitale. Buona parte di tali spese è costituita da spese non rimodulabili, la maggior parte delle quali è allocata nel capitolo 7060 (v. *infra*).

Analizzando i singoli capitoli, si segnala che la gran parte dello stanziamento di competenza del programma riguarda le spese in conto capitale collocate sul capitolo 7060 “*Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche*” (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). La dotazione di competenza del capitolo, nel testo originario, era pari a 1.591 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto all'assestato 2014 (-46,8 milioni di euro, pari al 2,9%). **A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento ha subito un decremento di 2,6 milioni di euro e risulta, pertanto di 1.588,4 milioni di euro.**

Le restanti risorse iscritte nel programma sono concentrate principalmente sui seguenti capitoli:

- capitolo 7187 con risorse pari a 55,1 milioni di euro (in diminuzione di 3,1 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al dato assestato) destinate all'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);
- capitolo 7188 con risorse pari a 54,7 milioni di euro (in diminuzione di 5,4 milioni di euro, pari al 9%, rispetto al dato assestato) per annualità per gli interventi di competenza degli enti locali, in particolare per interventi nei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);
- capitolo 7200, che accoglie le risorse destinate alla realizzazione del sistema Mo.SE. (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). Lo stanziamento di tale capitolo, interamente rimodulabile (R), era, nel testo originario, pari a 354,3 milioni di euro, in diminuzione di 95 milioni di euro (-21%) rispetto al dato assestato. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo stanziamento è stato incrementato di 30 milioni di euro e risulta, pertanto, ammontare a 385,3 milioni di euro;**
- capitoli 7340-7341 relativi alle spese per immobili demaniali o privati in uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi internazionali nonché alle spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti complessivamente

45,2 milioni di euro interamente rimodulabili (R). Rispetto al dato assestato si registra una riduzione di 18,2 milioni di euro (-28,7%);

- capitolo 7544 (*esposto in tabella E*) che accoglie le somme, rimodulabili (R), da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (*Agensud*). Lo stanziamento di competenza di tale capitolo è pari a 64,9 milioni di euro (-15,3 milioni, pari al 19%, rispetto al dato assestato).
- capitolo 7695 relativo alle spese per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, con uno stanziamento - rimodulabile (R) - pari a 125,2 milioni di euro (*si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E*). Rispetto al dato assestato si registra una consistente riduzione (-324,2 milioni di euro, pari al 72%) per effetto della minore autorizzazione di spesa disposta dall'art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008.

L'art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento "EXPO Milano 2015", un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro. In particolare, mentre per il 2014 lo stanziamento è pari a 445 milioni di euro, per il 2015 è previsto uno stanziamento di soli 120 milioni.

- capitolo 7471, di nuova istituzione, relativo alle somme destinate alle infrastrutture carcerarie, con uno stanziamento - rimodulabile (R)- pari a 141 milioni di euro (*si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E*).

Tale capitolo viene istituito in applicazione dell'art. 3, comma 12, del D.L. 133/2014, che dispone l'assegnazione a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al D.P.R. 3 dicembre 2012.

Programma 14.11 (*Sistemi stradali, autostradali e intermodali*)

Si fa innanzitutto notare che la denominazione del programma è cambiata, rispetto all'esercizio precedente. Dalla denominazione è stato infatti eliminato il riferimento ai sistemi ferroviari, in virtù dello spostamento dei capitoli relativi alle opere ferroviarie all'interno della missione 13(Diritto alla mobilità).

Le risorse del programma 14.11, nel testo originario del disegno di legge, ammontavano a 1.115,9 milioni di euro (+63,7 milioni rispetto al dato assestato, pari al 6%).

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento del programma ha avuto un decremento di 3 milioni di euro e risulta, pertanto di 1.112,9 milioni di euro.

Il decremento ricade interamente sull'azzeramento dello stanziamento per il capitolo 7501, relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali dell'apedemontana di Formia.

La quasi totalità dello stanziamento complessivo del programma è costituito da spese in conto capitale. La maggior parte di tali spese è costituita da spese rimodulabili.

Analizzando i singoli capitoli, si segnala innanzitutto la rilevante dotazione di competenza, pari a 293,7 milioni di euro, del capitolo 7536 (*esposto in tabella E*), che accoglie le risorse - interamente rimodulabili (R) – del c.d. Fondo sblocca cantieri istituito dall'art. 18, comma 1, del D.L. 69/2013. Tale dotazione deriva dal rifinanziamento del fondo operato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 133/2014.

La dotazione di tale capitolo per il 2014 era invece nulla, in quanto le risorse erano state ripartite tra gli interventi finanziati già prima della stesura del ddl di bilancio, dal decreto interministeriale 17 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45/2014).

L'art. 3, comma 1, del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), per consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha rifinanziato il "Fondo sblocca cantieri", incrementandolo di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo comma 2 ha elencato una serie di opere a cui, con apposito decreto interministeriale, dovranno essere destinate le risorse del Fondo.

Si fa notare che il citato decreto 17 luglio 2013, in sede di riparto, non ha esaurito le disponibilità relative all'annualità 2015: dello stanziamento di 652 milioni operato per il 2015 dall'art. 18 del D.L. 69/2013 non sono infatti stati ripartiti 70 milioni di euro.

Lo stanziamento del capitolo in effetti è circa 300 milioni, corrispondenti alla somma dei 231 del D.L. 133/2013 e dei 70 milioni che residuano a seguito del riparto delle risorse stanziato dal D.L. 69/2013.

Le restanti risorse iscritte nel programma sono concentrate principalmente sui seguenti capitoli, alcuni dei quali riguardano opere finanziate con il Fondo sblocca cantieri e che, quindi, hanno dotazioni di competenza risultanti, principalmente, dagli importi definiti per il 2015 dal citato decreto 17 luglio 2013:

- capitolo 7147 (*esposto in tabella E*) relativo alla superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, con una dotazione di risorse rimodulabili (R) pari a 142 milioni di euro (il D.L. 17 luglio 2013 ha assegnato all'opera un importo di 130 milioni per il 2015);
- capitolo 7533 (*esposto in tabella E*) relativo alla realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino- Villesse-Gorizia, con una dotazione rimodulabile (R) di 93,5 milioni di euro (derivanti dallo stanziamento di 100 milioni di euro operato dal comma 96 dell'articolo unico della L. 147/2013);

- capitolo 7537 (*esposto in tabella E*) relativo alla tangenziale esterna est di Milano, con una dotazione rimodulabile (R) di 107,5 milioni di euro (il D.I. 17 luglio 2013 ha assegnato all'opera un importo di 120 milioni per il 2015);
- capitolo 7538 "*Somme da assegnare all'Anas spa per il programma ponti e gallerie stradali*" (*esposto in Tabella E*), con una dotazione interamente rimodulabile (R) di 216,2 milioni di euro (il D.I. 17 luglio 2013 ha assegnato al programma un importo di 131 milioni per il 2015. Tale importo è stato integrato da ulteriori 100 milioni di euro dalla tabella E della L. 147/2013). Tale capitolo, da solo, copre quasi un quinto (19,4%) dello stanziamento totale del programma;
- capitoli 7484-7485, relativi all'ammortamento dei mutui per la variante di valico ed il potenziamento dell'autostrada Bologna-Firenze (*esposti in Tabella E*), con una dotazione complessiva di 62 milioni di euro;
- capitolo 7500, relativo al Fondo per la realizzazione di interventi in favore del sistema autostradale, con una dotazione di 54,2 milioni di euro, quasi dimezzata rispetto all'assestato 2014 (-47%).

Lo stanziamento deriva dai limiti di impegno autorizzati dalla tabella 1 della L. 388/2000 a valere sull'art. 3 della L. 295/1998. Il dimezzamento è da attribuire all'esaurimento dei limiti di impegno inizialmente previsti dal citato art. 3.

Missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*)

Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2015 è pari a 248 milioni di euro, minore di 13,6 milioni rispetto all'assestato 2014 (-5,2%).

Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma 19.2 (*Politiche abitative, urbane e territoriali*).

Programma 19.2 (*Politiche abitative, urbane e territoriali*)

La gran parte (85%) del citato stanziamento complessivo del programma è costituito da spese correnti.

Le spese rimodulabili sono pari circa al 63% del totale dello stanziamento del programma.

Concentrando l'attenzione sui capitoli principali in termini di stanziamenti di competenza, che si elencano di seguito, si nota che buona parte di quelli con le dotazioni maggiori sono stati interessati dai finanziamenti (o definanze) disposti dal D.L. 47/2014 in materia di politiche abitative:

- capitolo 1701, che ha una dotazione di 56,1 milioni di euro, destinati a contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni.

La dotazione del capitolo è stata ridotta dall'art. 14, comma 1, del D.L. 47/2014, al fine di garantire la copertura degli stanziamenti operati dagli altri articoli del decreto-legge, in particolare quelli destinati al rifinanziamento del fondo locazioni e del fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di seguito indicati. Ciò spiega la variazione consistente (-85,5 milioni di euro, pari al 60%) rispetto al dato assestato.

- capitolo 1690 che accoglie le risorse rimodulabili (R) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Lo stanziamento passa da 50 milioni (assestato 2014) a 100 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento del fondo operato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 47/2014;
 - capitolo 1693, che accoglie le risorse rimodulabili (R), del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del 102/2013. Lo stanziamento passa da 20 milioni (assestato 2014) a 32,7 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento operato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 47/2014;
 - capitolo 1695, che accoglie le risorse rimodulabili (R), pari a 18,9 milioni di euro, del fondo (istituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 47/2014) destinato alla concessione di contributi per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) da parte dei conduttori e dei soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Si fa notare che l'incremento della dotazione complessiva dei tre capitoli 1690, 1693 e 1695, congiuntamente considerati, è pari a 81,6 milioni.
- capitolo 7437 relativo a programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato, con una dotazione di 33,8 milioni di euro, leggermente diminuita rispetto all'assestato 2014 (-6,6%);

3.4. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)

Come anticipato, all'interno della missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) e della missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*) vi sono programmi collocati nello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2).

Lo stanziamento di competenza relativo al programma 14.8 era, nel testo originario, pari a 611,4 milioni di euro, quasi interamente collocati nel capitolo 7464 (*esposto in Tabella E*), relativo ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, le cui risorse rimodulabili (R) erano pari a 610 milioni di euro. **A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento è stato incrementato di 200 milioni di euro: ne risulta pertanto un ammontare dello stanziamento del programma pari a 811,4 milioni di euro. Le risorse aggiuntive ricadono interamente nel suddetto capitolo 7464, relativo ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, le cui risorse ammontano così a 810 milioni di euro.**

Le risorse assegnate al programma 19.1, costituite interamente da spese in conto capitale rimodulabili, erano pari, nel testo originario, a 1.218,5 milioni di euro.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento è stato incrementato di 200 milioni di euro e risulta pertanto di un ammontare pari a 1.418,5 milioni di euro.

La gran parte dello stanziamento è destinata ai territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e collocata nei seguenti capitoli:

- capitolo 7817 (*esposto in Tabella E*), destinato alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, con una dotazione rimodulabile (R) di 227,8 milioni di euro, diminuita di 64,4 milioni rispetto all'assestato 2014 (-22%);
- capitolo 8005 (*esposto in Tabella E*), denominato "Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009", con una dotazione originaria rimodulabile (R) di 778,2 milioni di euro. **A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati lo stanziamento è stato incrementato di 200 milioni di euro e risulta pertanto di un ammontare pari a 978,2 milioni di euro.**

Si segnala altresì il capitolo 7077 (*esposto in Tabella E*), che accoglie le risorse rimodulabili (R) del "Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari", ed ha una dotazione di 192,5 milioni di euro, con una diminuzione di 27,5 milioni rispetto al dato assestato (-12,5%).

Tale fondo è stato istituito e finanziato con 200 milioni di euro⁶ (per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016), dall'art. 1, comma 48, lett. c), della L. 147/2013.

3.5. Le tabelle del ddl di stabilità 2015

Tabella B

La Tabella B reca gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 27,5 milioni di euro per il 2016 e di 47,5 milioni per il 2017, mentre non risultano stanziamenti per il 2015. Rispetto a quanto previsto nel disegno di legge originario A.C. 2679 si registra una diminuzione di 3 milioni per il 2016 e per il 2017. La relazione illustrativa segnala che l'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di interventi diversi.

Tabella E

La Tabella E determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, nel contenuto proprio della legge di stabilità, la determinazione, in

⁶ Nonché con le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa che il nuovo Fondo di garanzia ha sostituito.

apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Di seguito sono riportati gli stanziamenti più consistenti, con l'eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, iscritti nello stato di previsione del MIT e del MEF concentrati nell'ambito dei programmi delle missioni 14 e 19. Qualora non diversamente indicato, il capitolo è da intendersi ricompreso nello stato di previsione del MIT.

Programma 14.5 (*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*)

- 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, per la L. 398/1998 (capitolo 7156) relativa all'Ente autonomo acquedotto pugliese;

Programma 14.10 (*Opere strategiche, edilizia statale e calamità*)

- 853,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, per il finanziamento del Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS). Il finanziamento indicato è la somma di una serie di finanziamenti derivanti dalle leggi finanziarie 2006, 2007 e 2008 nonché dal D.L. 185/2008, che confluiscono tutti nel capitolo 7060;
- 119,5 milioni di euro per il 2015, per opere e attività dell'Expo Milano 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008, a cui si sommano 5,7 milioni per il 2015 e 7,3 milioni di euro per il 2016 destinati - dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.L. 145/2013 - al parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (capitolo 7695);
- 20,8 milioni di euro nel 2015 per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011 (capitolo 7174);
- 14,1 milioni di euro per il 2015 e 24,3 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017, destinati al c.d. Fondo revoche, di risorse destinate alle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 32, comma 6, del D.L. 98/2011 e a cui destina risorse anche l'art. 13, comma 1, del D.L. 145/2013 (capitolo 7685);
- a fronte di uno stanziamento di 354,3 milioni di euro per il 2015, 399,9 milioni nel 2016 e 74,3 milioni nel 2017, destinati dall'art. 1, comma 184, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) alla realizzazione del sistema Mo.SE. viene disposto un rifinanziamento di 30 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 57 milioni per il 2017 (capitolo 7200);
- sono altresì esposti in tabella E i capitoli relativi all'ex Agensud (7544) e alle infrastrutture carcerarie (7471), su cui non intervengono rifinanziamenti, e di cui si è già dato conto nell'analisi dello stato di previsione del MIT.

Programma 14.11 (*sistemi stradali, autostradali e intermodali*)

- per il potenziamento del sistema stradale ed autostradale, sono finanziati alcuni interventi per i quali vengono destinate pressoché le stesse risorse rispetto all'esercizio precedente:
 - il raddoppio dell'A6 Torino-Savona e della variante di valico Bologna-Firenze, iscritte rispettivamente nei capitoli 7483 e 7484, ciascuna con 10,3 milioni di euro per ognuno degli anni 2015-2016;
 - realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (capitolo 7485) previsti dall'art. 19, comma 1, del D.L. 67/1997, in cui sono iscritti 51,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio;
 - gli interventi di viabilità Italia-Francia (capitolo 7481) previsti dalla L. 311/2004, cui sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016;
- 12,1 milioni di euro per il 2015 e 67,1 milioni per il 2016, sono destinati al Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (istituito dall'art. 32, comma 1 del D.L. 98/2011), relativamente alle risorse destinate ad interventi diversi iscritte nel capitolo 7514;
- per ulteriori interventi, rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche ed aventi stanziamenti contenuti a valere sul citato Fondo infrastrutture, non vengono previsti rifinanziamenti:
 - la variante di Morbegno (2° stralcio), relativamente all'accessibilità alla Valtellina, per un importo pari a 3,5 milioni per il 2015 e 4,1 milioni per il 2016 (cap. 7519);
 - Megalotto 2 della S.S. n. 106 Jonica, per un importo di 2,7 milioni nel 2015 e 19,8 milioni nel 2016 (cap. 7155);
 - la realizzazione dell'intervento dell'asse stradale Lioni Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro, per un importo pari a 23,8 milioni per il 2015 e 9,5 milioni per il 2016 (cap. 7529);
- si segnalano inoltre i seguenti ulteriori interventi finanziati dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012):
 - per il miglioramento della viabilità e dei trasporti lo stanziamento, previsto dall'art. 1, comma 181, è pari a 6,7 milioni per il 2015 (cap. 7380);
- per il “Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori” (c.d. Fondo “sblocca cantieri”) istituito dall'art. 18, comma 1, del D.L. 69/2013, per il 2015 le risorse sono pari a 62,7 milioni, che salgono a 73,8 milioni nel 2016 e a 129,2 milioni nel 2017. A tali importi vanno sommati i rifinanziamenti previsti dal D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia) pari a 231 milioni per il 2015, 159 milioni per il 2016 e 1.073 milioni per il 2017 (cap. 7536);

- per gli interventi finanziati con il Fondo “sblocca cantieri” non vengono previsti rifinanziamenti:
 - per la tangenziale esterna est di Milano le risorse per il 2015 sono pari a 107,5 milioni, mentre per il 2016 sono pari a 60,3 milioni (cap. 7537);
 - per la Pedemontana veneta le risorse per il 2015 sono pari a 130 milioni, che salgono a 219,5 per il 2016 (cap. 7147);
 - per il “Programma ponti e gallerie stradali”, le risorse indicate sono pari a 216,2 milioni per il 2015 e 95 milioni per il 2016 (cap. 7538);
 - per il Collegamento tra la S.S. 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, vi sono risorse pari a 76,6 milioni di euro per il 2016 (cap. 7541);
- stanziamenti contenuti vengono indicati per alcuni interventi finanziati dall'art. 13, comma 1, del D.L. 145/2013; per gli stessi non vengono previsti rifinanziamenti:
 - per le opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2, le risorse per il 2015 sono pari a 13 milioni, mentre per ciascuno degli anni 2016-2017 sono pari a 16 milioni (cap. 7545);
 - per il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, le risorse per il 2015 sono pari a 7,2 milioni (cap. 7534);
- 93,5 milioni di euro per il 2015 sono relativi alla realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, derivanti dal finanziamento di 100 milioni di euro operato dal comma 96 dell'articolo 1 della L. 147/2013 (cap. 7533).

Programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali)

- 227,8 milioni per il 2015, 175,3 milioni per il 2016 e 130,9 milioni per il 2017, sono destinati agli interventi che riguardano le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 39/2009 (capitolo 7817/MEF);
- 778,2 milioni di euro per il 2015, e 197,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono relativi ad una serie di interventi che confluiscono nel capitolo 8005 denominato “Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile2009”. La gran parte dello stanziamento deriva dall'art. 7-bis del D.L. 43/2013 che ha stanziato 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Questo stanziamento operato dall'art. 7-bis viene rifinanziato dalla tabella E in esame per l'importo di 200 milioni per il 2015, 900 milioni per il 2016 e 1.100 milioni per il 2017, nonché di 2.900 milioni per gli anni 2018 e successivi (capitolo 8005/MEF);

- 192,5 milioni per il 2015 e 187,8 milioni per il 2016 sono relativi al Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari”, istituito dall’art. 1, comma 48, lett. c), della legge 147/2013 (cap. 7077/MEF).

Si segnalano ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Ambiente.

Nell’ambito della *missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto)* si segnalano i seguenti stanziamenti, alcuni dei quali erano compresi nel programma 14.11 fino all’esercizio 2014:

- interventi ferroviari e relativi a tratte metropolitane rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e finanziati con il c.d. Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (art. 32 del D.L. 98/2011):
 - la linea AV/AC Milano-Verona, tratta Treviglio-Brescia (2° lotto), cui viene destinato un importo di 185,2 milioni di euro nel 2015 e di 185,1 nel 2016 (cap. 7515);
 - la linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi (2° lotto), che ha una dotazione di 0,4 milioni nel 2015 e di 38,3 milioni di euro nel 2016. La tabella E opera un rifinanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017, nonché di 200 milioni per gli anni 2018 e successivi (cap. 7518);
 - per la linea ferroviaria Torino-Lione lo stanziamento, previsto dall’art. 1, comma 208, della L. 228/2012 (cap. 7532), è pari a 242,7 milioni nel 2015, 140,5 milioni nel 2016 e 102,5 nel 2017;
 - il nodo di Torino e l’accessibilità ferroviaria con riguardo alle opere di prima fase– Stazione di Rebaudengo, per un importo pari a 10,6 milioni per il 2015 (cap. 7520);
 - per il metrobus di Brescia – 1° lotto funzionale prealpino – S. Eufemia, è indicato uno stanziamento di 5,2 per il 2015 e 26,5 per il 2016 (cap. 7422 del MIT).
- 7,1 milioni di euro per il 2015, 9,7 milioni per il 2016 e 17 milioni per il 2017 sono previsti per la linea metropolitana M4 di Milano (capitolo 7418), a valere sullo stanziamento di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.L. 145/2013;
- per il capitolo 7372/MEF, in cui sono allocate le somme da corrispondere all’ANAS S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture, l’importo complessivo indicato in tabella E (che deriva dai finanziamenti operati dal Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché dai commi 68-69 della L. 147/2013) è pari a 464,2 milioni per il 2015 e 220,1 milioni per il 2016. Tali importi vengono in parte definanziati e in parte rifinanziati dalla tabella E. Il saldo netto dei definanziamenti/rifinanziamenti operati dalla tabella E è pari a -83 milioni per il 2015, +167 milioni per il 2016, +343 milioni per il 2017 e +800 milioni per gli anni 2018 e successivi;

- le somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria indicate al capitolo 7540. Gli importi indicati sono pari a 272,9 milioni di euro per il 2015 e 60,3 milioni per il 2016. Nel bilancio dell'anno scorso il capitolo riguardava il finanziamento del Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d'Aosta operato dal c.d. Fondo sblocca cantieri (art. 18 D.L. 69/2013) ed era allocato nel programma 14.11.

Sempre all'interno della missione 13 sono di interesse della Commissione Ambiente lo stanziamento di 14,9 milioni di euro per il 2015 al Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (cap. 7119 del MIT) ai sensi dell'art. 17-*septies*, comma 8, del D.L. 83/2012.

Si segnalano altresì i finanziamenti per le opere strategiche relative all'Hub portuale di Ravenna (48,9 milioni di euro per il 2016, collocati nel cap. 7268) e della Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (allo stanziamento pressoché nullo previsto a legislazione vigente per il 2015 e collocato nel capitolo 7270, si aggiungono 95 milioni di rifinanziamento operato dalla tabella E, così distribuito: 10 milioni per il 2016, 30 milioni per il 2017 e 55 milioni per il 2018 ed anni successivi).

Si segnala, infine, che, nell'ambito della *missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)*, si dispone un rifinanziamento di 10 milioni di euro, per il 2015, per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del D.L. 203/2005 (cap. 7253 di competenza del Ministero dell'interno).

4. BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anno finanziario 2015 (Tabella 13) per le parti di interesse della Commissione ambiente

4.1. Analisi per missioni e programmi

Le Competenze della Commissione Ambiente attengono anche ad alcune voci della Tabella di Bilancio del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Le dotazioni finanziarie del Ministero per l'esercizio finanziario 2015 fanno capo alle seguenti Missioni:

1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);
2. Ricerca e innovazione (n. 17);
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);
4. Fondi da ripartire (n. 33);
6. Turismo (n. 31).

Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 15, una in più rispetto all'esercizio precedente.

Ciò è dovuto all'istituzione di un nuovo programma di spesa 1.16 *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane*, afferente alla Missione n. 21 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*. A tale programma afferiscono o capitoli che nel bilancio 2014 erano presenti in altri programmi di spesa o nuovi capitoli generati dalla scissione di vecchi capitoli di spesa.

Fra le missioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta rilevante per la Commissione Ambiente la missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" (21). Lo stanziamento assegnato per l'anno 2015 alla missione – articolata ora in 10 programmi – era, nel testo originario del disegno di legge, pari a 1.408,1 milioni di euro e corrispondeva all'88,2% dello stanziamento complessivo del Ministero (-98,6 milioni di euro pari a - 6,5%, rispetto all'assestamento 2014).

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il suddetto stanziamento ha subito una riduzione di 22,3 milioni di euro e risulta pari, pertanto, a 1.385,7 milioni di euro.

Fra i dieci programmi in cui è articolata la missione si dà conto dei seguenti.

Programma 21.12 (*Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio*) per il quale, **a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei**

deputati, si rileva uno stanziamento in conto competenza pari a **155,7 milioni di euro**.

Programma 21.14 (*Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*)

Presenta, **a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, uno stanziamento in conto competenza pari a **5,2 milioni di euro**.

Programma 21.15 (*Tutela del patrimonio culturale*)

Il programma presenta, **a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, uno stanziamento in conto competenza pari **164,1 milioni di euro**.

Programma 21.16 (*Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane*)

Il programma presentava, nel disegno di legge originario uno stanziamento in conto competenza pari a 13,5 milioni di euro. **A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo stanziamento è stato lievemente ridotto (-0,2 milioni di euro) e risulta, pertanto pari a 13,3 milioni di euro.**

ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 42
(Proroga ecobonus e ristrutturazione)

Il comma 42 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;
- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Articolo 1, comma 42
(Proroga ecobonus e ristrutturazione)

42. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

Il comma 42 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;
- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.

La norma vigente (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento.

Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame da parte delle Camere dei deputati la detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

L'agevolazione è stata altresì estesa all'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", nel modificare la precedente disciplina ha introdotto numerose novità tra le quali le più rilevanti sono l'estensione dell'obbligo di emissione del certificato energetico anche per edifici esistenti ma solo al momento della loro immissione sul mercato immobiliare a titolo oneroso e la precisazione che per i nuovi edifici o per importanti ristrutturazioni definite all'Art. 3 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs n°192/05, per i quali è stata richiesta la concessione edilizia dopo l'8 ottobre 2006, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali previste dall'Art. 6 comma 9, l'attestato di certificazione energetica è sostituito da un attestato di qualificazione energetica, rilasciato da un professionista abilitato anche non estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, che è a carico del venditore o locatore.

L'emissione dell'attestato diventa condizione essenziale per accedere ad agevolazioni di natura fiscale (Legge finanziaria 2007) o a contributi di fondi pubblici per interventi sull'edificio e sugli impianti correlati a risparmio energetico. Per eseguire rigorosamente i calcoli della prestazione energetica dell'edificio e le verifiche necessarie all'applicazione del citato Decreto Legislativo n. 311 del 2006, a memoria del progettista è riportato in Allegato M un elenco di norme UNI.

La norma vigente prevede la misura del 65 per cento sino al 30 giugno 2015 e la misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.

La norma vigente prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento.

Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno il termine finale (31 dicembre 2015) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50 per cento. Viene ribadito, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si evidenzia che non è stata disposta la proroga con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Per tali interventi, pertanto, rimangono ferme le misure delle detrazioni attualmente previste: 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

| | <i>Nuovi termini ddl Stabilità</i> | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Fino al 31 dicembre 2014 | Fino al 31 dicembre 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
| Riqualificazione energetica | 65% | 65% | 36% |
| Parti condominiali | 65% | 65% | 36% |
| Ristrutturazioni edilizie | 50% | 50% | 36% |
| Misure antisismiche | 65% | 50% | 36% |
| Mobili | 50% | 50% | - |

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro, previsti dall'articolo 16-bis del TUIR).

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Più in dettaglio, la lettera *a*) dell'articolo 8 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.;

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l'agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le *detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica* fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un'ulteriore proroga. Per il risparmio energetico le detrazioni in esame si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 50 per cento per le spese sostenute.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento (entro il 2014 e al 50 per cento nel 2015) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63

del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 3 giugno 2015, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma riguarda interventi:

a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, riformulato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-*bis* (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera *b)* del modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il punto 1) della lettera *c*) sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina antecedente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. *c*) che ha inserito il nuovo articolo 16-*bis* nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale norma ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

- una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
- una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un'ulteriore proroga. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni in esame si applicano nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 40

per cento per le spese sostenute. Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche è prevista la detrazione del 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tali misure non sono state ulteriormente prorogate dalle norme in esame.

In particolare la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-*bis*) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- conseguimento di risparmi energetici;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 23, comma 8, del decreto legge 98 del 2011);
- con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico "parlante" dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili

Il punto 2) della lettera *b*) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di **ristrutturazione edilizia** sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 (come prorogato dalla norma *supra*).

La norma in esame prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall'articolo 7, comma 2-ter del D.L. n. 47 del 2014 con riferimento alla precedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).

Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Infatti la disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall'articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.

Si evidenzia inoltre che con la [circolare n. 29/E](#) del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

Articolo 1, comma 43
(Fondo emergenze nazionali)

Il **comma 43** destina nell'anno 2015 una quota di 60 mln di euro delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 finalizzate al pagamento di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, in favore del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 1, comma 43
(Fondo emergenze nazionali)

43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

L'articolo 1, comma 43 stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali (di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992) una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili che l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento (da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.

L'art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. n. 74/2014 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014 che ha individuato tali mutui e prestiti. In particolare l'art. 2 ha individuato i mutui e i prestiti obbligazionari, autorizzati da specifiche norme a seguito di calamità, ad "attivazione differita", cioè attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da parte di regioni, province ed enti locali. Il comma 2 dell'art. 2 ha previsto, a copertura del fabbisogno per il pagamento dei relativi oneri, il versamento in conto entrata al bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una somma pari a 150,9 milioni di euro, a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di spesa 958 – centro di responsabilità n. 13 – Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

L'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

Articolo 2, comma 103

(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)

L'**articolo 2, comma 103** riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 124 del 1994, per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Articolo 2, comma 103

(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)

103. L'autorizzazione di spesa di cui febbraio 1994, n. 124, a decorrere all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dall'anno 2015 è ridotta 1 milione dieuro.

L'**articolo 2, comma 103** riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 124 del 1994⁷, per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Si fa notare che la riduzione supera l'importo dell'autorizzazione di spesa contemplata dal citato articolo 3, che è pari a 671.394 euro annui (1.300 milioni di lire). Il capitolo su cui opera la riduzione (capitolo 1617/Pg3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente) ha però una dotazione di competenza di 3,95 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

Come anticipato sopra, con la Legge n. 124 del 1994 l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Diversità Biologica ([CBD](#)), adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo.

Nel ratificare la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a intraprendere misure nazionali e internazionali finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi: la conservazione *in situ* ed *ex situ* della diversità biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat ed ecosistemi), l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.

Di particolare rilevanza, per l'attuazione della Convenzione e della legge nazionale di ratifica, è l'intesa, raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010, sulla Strategia Nazionale per la Biodiversità⁸.

⁷ L. 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

⁸ Per l'approfondimento dei contenuti della Strategia e delle azioni per la sua attuazione si rinvia alla scheda illustrativa predisposta dal Ministero dell'ambiente e disponibile all'indirizzo internet <http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>.

Articolo 2, comma 131
(Piano irriguo nazionale)

Il **comma 131** prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007).

Articolo 2, comma 131
(Piano irriguo nazionale)

131. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.

Il **comma 131** prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007).

Il Piano irriguo nazionale è parte del Piano idrico nazionale.

Con delibera CIPE 14 giugno 2002, n. 41 sono state dettate le linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, indirizzando gli interventi secondo le seguenti linee guida:

- recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico;
- completamento degli schemi irrigui;
- rifacimento dei sistemi di adduzione;
- adeguamenti delle reti di distribuzione;
- realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui
- utilizzo delle acque reflue depurate.

Con delibera CIPE n.74 del 27 maggio 2005, oltre ad essere stato approvato il Piano irriguo nazionale, sono stati stanziati 1.100 milioni di euro (770 milioni di euro alle regioni settentrionali e 330 milioni alle regioni meridionali).

Considerato che il Piano irriguo prevede investimenti complessivi per 1.600 milioni di euro, con delibera CIPE n.75 del 29 marzo 2006 sono stati previsti ulteriori investimenti per un importo pari a 500 milioni di euro.

Questi investimenti hanno trovato copertura con la legge finanziaria del 2008 (art. 2, comma 133, della L. 244/2007) che ha autorizzato un contributo di 100 milioni per la durata di quindici anni, per un totale di 1.500 milioni di euro.

Questo stanziamento è stato successivamente ridotto, per ciascuna annualità, in virtù di interventi legislativi che hanno operato riduzioni sui capitoli rimodulabili del bilancio statale, di cui all'articolo 60 del D.L. n.112/2008 e in via permanente dall'art. 4 del D.L. n.180/2008. Una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti è stata poi operata con l'articolo 2, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010. In virtù di tali riduzioni lo stanziamento si è ridotto a 53.475.441 euro annui (e dunque a complessivi 802,1 milioni di euro).

Con delibere CIPE 22 luglio 2010, n.69 e 18 novembre 2010, n.92, sono state finanziate, mediante operazioni di mutuo, opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo di 595 milioni di euro circa, mentre i restanti 207 milioni circa sono stati destinati alla copertura della quota interessi.

La Relazione tecnica afferma che, a seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Mipaaf ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici delle concessioni⁹, che ha fatto emergere economie di spesa pari 6,4 milioni per ciascuna annualità. Sempre in base a quanto affermato nella relazione, “tali economie consentono la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi”.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede che le economie realizzate nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamenti a carico del bilancio statale, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente. Tale facoltà ha trovato conferma nell'art. 32, comma 4, della legge n. 350/2003, riferita all'economie di asta passibili di utilizzazione per la prosecuzione di lotti ulteriori di impianti per il recupero delle risorse idriche.

Si ricorda, infine, che la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), secondo quanto disposto dal regolamento per lo sviluppo rurale n. 1305/2013, è stata impostata dall'Italia attraverso la presentazione di un programma di sviluppo rurale nazionale, accanto ai programmi di sviluppo rurale regionali, nel quale sono previste alcune misure in tema di: strumenti di gestione del rischio; investimenti irrigui; miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Per quanto riguarda gli investimenti irrigui, il rapporto preliminare predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede che le tipologie di interventi finanziabili avranno riguardo a:

- a) recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico;
- b) completamento degli schemi;
- c) miglioramento dei sistemi di adduzione;
- d) adeguamento delle reti di distribuzione.

A questi possono affiancarsi interventi altrettanto strategici che riguardano:

- sistemi di controllo e di misura (dotazione degli impianti irrigui di sistemi di automazione e telecontrollo al fine di razionalizzare la pratica irrigua, eliminando sprechi e inefficienze e misurare i volumi di acqua erogati);
- riutilizzo di acque depurate, che può rappresentare una fonte integrativa di acqua per l'agricoltura, nonché una fonte alternativa nei casi in cui l'acqua utilizzata per l'agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta all'uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile.

⁹ Quanto alla possibilità di rimodulare i quadri economici delle concessioni, si rinvia a quanto evidenziato nell'appendice al capitolo 1 del [Rapporto del MIPAAF sull'avanzamento della spesa pubblica finalizzata all'attuazione delle opere del piano irriguo nazionale, di giugno 2013](#).

Articolo 2, commi 157 e 158

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)

Il **comma 157** riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mentre il **comma 158** prevede una riduzione del concorso al contenimento della spesa per l'anno 2015 per i comuni colpiti da eventi sismici negli ultimi anni.

Articolo 2, commi 157 e 158

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)

157. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

158. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 157, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive

modificazioni;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

Il **comma 157** riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Tale fondo - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, ed è disciplinato dai commi 380-380-*quater* della legge di stabilità 2013, come introdotti dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge di stabilità 2013 determina la dotazione del Fondo per gli anni 2015 e successivi in 6.547,1 milioni di euro. Ai fini dell'alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del

D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi¹⁰.

Si evidenzia che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta una dotazione per il 2015 inferiore a quanto previsto dal comma 380-ter, pari a 5.725,9 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente, sul Fondo risultano già apportate le riduzioni disposte ai sensi di disposizioni legislative intervenute nel corso dell'anno¹¹, nonché le variazioni compensative per tenere conto dell'effettivo gettito dell'IMU propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi di quanto previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012¹².

Il **comma 158** dispone, fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa nella misura complessiva di 1.200 milioni di euro di cui al comma 157, la riduzione del 50 per cento della misura del concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015 dei seguenti comuni colpiti da determinati eventi sismici negli ultimi anni:

- comuni dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
- comuni dell'Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;

¹⁰ La norma rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012.

¹¹ In particolare, si ricorda la riduzione di 563,4 milioni di euro disposta, per gli anni 2015-2017, a copertura delle misure di contenimento della spesa corrente dei comuni introdotte dall'articolo 47 del D.L. n. 66/2014. Inoltre, dal Fondo sono stati stornati 60 milioni di euro - specificamente destinati, dal medesimo comma 380-ter, al finanziamento delle unioni e fusioni di comuni negli anni 2014, 2015 e 2016 - trasferiti al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), sul quale, in via ordinaria, sono iscritti i contributi erariali destinati a tale finalità, ai sensi dell'art. 50, comma-9-bis, del D.L. n. 66/2014. Va inoltre considerata la riduzione di 27,1 milioni per il 2015 (26,9 milioni per gli anni 2016 e 2017), inerenti le funzioni della soppressa Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ora trasferite al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7, co. 31-ter, del D.L. n. 78/2010.

¹² Per ciascuno degli anni 2015-2017, sul Fondo è stata apportata una rimodulazione in riduzione di 170,7 milioni di euro.

- comuni delle province di Lucca e Massa Carrara danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

Articolo 2, comma 211

(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)

Il comma 211 proroga all'anno 2015 l'applicazione della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia contenuta nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007.

Articolo 2, comma 211

(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)

211. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».

Il **comma 211**, proroga all'anno 2015 l'applicazione della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che è contenuta nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 fino all'anno in corso, i predetti proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 ha disciplinato il regime di utilizzo dei proventi dal 2008 fino al 2012. Il comma 4-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, che ha modificato il citato comma 8 dell'articolo 2, ne ha poi disposto l'applicazione anche per gli anni 2013 e 2014. Da ultimo, il comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 47/2014 ha prorogato all'anno 2015, limitatamente al Comune di Milano, l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per finalità collegate alla realizzazione del grande evento EXPO 2015.

Articolo 2, comma 218

(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)

Il **comma 218** proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato, il 20 e il 29 maggio 2012, i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 2, comma 218

(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)

218. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il **comma 218** proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti Commissari delegati.

Il comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del D.L. 43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) autorizza a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2015) alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza delle regioni compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma si provvede attraverso il ricorso al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall'articolo 2, comma 1 del D.L. 74/2012. Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 74/2012 stabilisce che i presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse assegnate dal decreto di riparto del

suddetto fondo presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi previsti, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.

Articolo 2, comma 222

(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate)

L'articolo 2, comma 222, individua correttamente i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. La disposizione è identica all'articolo 3 del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715) entrato in vigore il 12 novembre 2014, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Articolo 2, comma 222

(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate della Lombardia e del Veneto)

222. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.

L'articolo 2, comma 222 novella l'articolo 23-ter del decreto-legge [90/2014](#)¹³ per individuare correttamente i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, previste dall'articolo 23-ter, al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, poiché il decreto-legge [74/2012](#)¹⁴, che contiene misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, si applica anche ai territori delle province di Mantova e Rovigo.

La disposizione è identica all'articolo 3 del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715) entrato in vigore il 12 novembre 2014, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Il citato articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 90/2014 escludeva nella sua formulazione previgente, l'applicazione della centralizzazione, attraverso forme di aggregazione, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di provincia delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 39/2009 e delle località dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 74/2012. La centralizzazione predetta è disciplinata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e prevede forme di aggregazione, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di provincia.

¹³ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

¹⁴ Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Articolo 2, commi 267-272

(Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali)

Il **comma 267** interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno.

I **commi 268-271** prevedono la realizzazione da parte di regioni, enti locali, camere di commercio, università, autorità portuali, di un piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 272** modifica la disciplina vigente sull'affidamento diretto ammettendolo per società con i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* comunque partecipate da enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 2, commi 267-272

(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

267. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con

procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del

servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

268. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

269. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 268, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli

organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

270. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

271. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 269 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

272. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Il **comma 267, lettera a)** prevede l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo - in caso di inottemperanza - al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.

In particolare sono introdotte nuove disposizioni all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In primo luogo, il **comma 267, lettera a)**, aggiunge previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-*bis* dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di:

- organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto;
- scelta della forma di gestione;
- determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
- affidamento della gestione e relativo controllo.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), che è stato introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, da legge n. 27 del 2012), disciplina l'organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) di rilevanza economica. Tale disposizione attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. E' riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio.

Inoltre le regioni e province autonome devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali; ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all'utenza.

È stata, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è stata posta in relazione alla necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell'articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall'articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In base al testo iniziale dell'articolo 3-*bis* del D.L. 138/2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.

In un secondo momento, con l'articolo 13 del D.L. n. 150/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previste due ipotesi (comma 2): mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 138/2011; mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.

Per entrambe le fattispecie è stato previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, che deve provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Tale disposizione ha consentito, implicitamente, una proroga del termine del 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014 per l'adempimento delle misure organizzative preliminari all'affidamento. La previsione dell'esercizio di poteri sostitutivi a decorrere dal 30 giugno 2014 comporta una sostanziale proroga di sei mesi del termine del 31 dicembre 2013 nel caso di totale inerzia dell'ente rispetto all'obbligo di conformarsi agli adempimenti prescritti dall'art. 34 D.L. 179/2012. Invece, se l'ente ha già avviato le procedure di affidamento entro tali sei mesi, l'intervento sostitutivo prefettizio ha ad oggetto gli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2014.

Il **comma 267, lettera a)** precisa inoltre che, rispetto all'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni.

Il comma 90 dell'art. 1, nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi (di competenza comunale o provinciale) ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale dispone che:

- le leggi statali o regionali, ovvero il D.P.C.M. che determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, in base ai principi e le procedure ivi previsti;
- sono individuate misure premiali per le regioni che si adeguino a tali previsioni (approvando leggi di riorganizzazione delle funzioni, prevedendo la soppressione di enti o agenzie) da definire con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Potrebbe ritenersi opportuno valutare l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 267, lett. a) rispetto a quanto disposto dal comma 90 dell'art. 1 della legge 56/2014, del quale è espressamente previsto che “restino

ferme” le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell’altro caso, alle province.

Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.

Il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Le nuove previsioni introdotte dall’articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l’obbligo, nella suddetta relazione:

- di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento *in house*, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all’affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*.

Il testo prevede che le deliberazioni degli enti di governo “sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”¹⁵.

Come già anticipato, le funzioni attribuite “unicamente” agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

¹⁵ La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di “limitare comportamenti dilatori”.

scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.

In base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da legge n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito *internet* dell'ente stesso, che deve dare conto dei suddetti elementi. 25-bis. Gli enti locali sono inoltre tenuti ad inviare le relazioni di cui al suddetto articolo 34, commi 20 e 21, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (in base all'art. 13, comma 25-bis, del decretolegge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014). Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l'economicità della gestione; l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, in base alle suddette previsioni, la scelta della modalità di affidamento è stata rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Le disposizioni recate dall'articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente (v. *infra*).

La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo per gli affidamenti in essere, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, l'obbligo di adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, viene previsto che gli enti competenti provvedano contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. n. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Per questi è stato previsto che, se sono assentiti alla data del 1° ottobre 2003 e riguardanti società a partecipazione

pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22).

Il **comma 267 lettera b)** interviene al fine di precisare che, anche in caso di operazioni societarie quali l'acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere; in tale quadro, è consentita ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

In particolare, viene stabilito che, a seguito di operazioni societarie effettuate "con procedure trasparenti", comprese fusioni o acquisizioni, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, è accertata dal soggetto competente la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economicofinanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, che può avvenire anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.

A tal fine, è disposto che l'Autorità di regolazione competente (ove istituita) svolge le verifiche richieste dall'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

Il suddetto comma 8 prevede, in particolare, che la stazione appaltante possa stabilire, per assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, che la concessione abbia durata superiore a 30 anni tenendo conto di una serie di elementi (quali il rendimento della concessione, la percentuale del prezzo rispetto all'importo totale, i rischi connessi alle condizioni di mercato). Le variazioni apportate, previa verifica del CIPE sentito il NARS, comportano la necessaria revisione da attuare con rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche con la proroga di scadenza del termine della concessione. Nel caso di nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro la durata può essere stabilita fino a 50 anni.

Appare opportuno valutare l'opportunità di definire più puntualmente il riferimento alle operazioni societarie effettuate "con procedure trasparenti", specificando a quali procedure ci si intenda riferire con tale specificazione.

Il **comma 267, lettera c)**, sostituendo il comma 4 del citato art. 3-bis del decreto-legge n. 148/2011 attribuisce agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, a condizione che si tratti di risorse

aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori:

- selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica;
- di cui comunque l'Autorità di regolazione competente ovvero (come previsto dalla norma in esame) l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito;
- che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria (aggiunta quest'ultima anch'essa disposta dalla norma in esame).

Viene poi disposto tramite l'inserimento di un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 (ad opera del **comma 267, lett. d**), che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

La norma fa riferimento ai proventi individuati nei seguenti codici SIOPE :

- E4121, concernente i proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di Imprese di pubblici servizi. Tale codice attiene alla fattispecie di alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi;
- E 4122, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle imprese di pubblici servizi; questo codice concerne il caso di alienazione di partecipazioni in altre imprese.

Com'è noto, il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 532-540, della [legge n. 147/2013](#) (legge di stabilità per il 2014).

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, per il 2014 il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), nonché, a partire dal 2014, alle le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti. L'obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali -

comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita). Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto. A queste si aggiungono ora le ulteriori esclusioni disposte dal comma 4-*bis* in esame.

L'ambito di applicazione delle norme precedenti è definito dalla disposizione finale del comma, il **comma 267, lettera e)**, che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente.

L'autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente denominata - a seguito delle previsioni del decreto-legge n. 201 del 2011 - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è competente per i settori energia elettrica, gas, sistema idrico, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Nel settore dei trasporti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 2011) è stata prevista l'istituzione di un'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti alla quale sono affidati compiti di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti. Le competenze dell'Autorità attengono sia alle infrastrutture di trasporto che alla qualità dei servizi prestati.

Si ricorda inoltre che all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), istituita con la legge 249 del 1997, attualmente competono funzioni di regolamentazione e vigilanza nei seguenti settori: telecomunicazioni, audiovisivo, editoria e poste.

I **commi da 268 a 271** prevedono un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (**comma 268**): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

La disposizione fa salvi espressamente i commi da 27 a 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e il comma 569 dell'articolo 1 della finanziaria 2014 (legge n. 147 del 2013).

I commi da 27 a 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) vietano alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sono inoltre vietate l'assunzione e il mantenimento diretto di partecipazioni in tali società; l'assunzione di partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti citati e la delibera è trasmessa alla Corte dei Conti. Infine, si prevedeva l'obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate entro 3 anni; con il comma 569 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) tale termine è stato prorogato alla fine del 2014. Quest'ultima disposizione prevede inoltre che, decorso il termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art.2437-ter, secondo comma cc.).

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il **comma 269** prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Gli stessi organi di vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo molteplici obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. A fronte di tali obblighi, si è previsto (art.43) che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, controllando stabilmente l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Sono infine previste sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di trasparenza (artt.46-47)

Il **comma 270** precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate

per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Per l'attuazione dei piani operativi, il **comma 271** fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis della medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le p.a.

In particolare il comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei [commi 564](#) e [565](#), previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Il comma 564 prevede che gli enti che controllano le società di cui al [comma 563](#) adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo [comma 563](#).

Il comma 565 prevede che le società di cui al [comma 563](#), che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al [comma 564](#), nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Il comma 566 stabilisce che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al [comma 565](#), si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal [comma 563](#). Il

comma 567 prevede che per la gestione delle eccedenze di cui al [comma 566](#), gli enti controllanti e le società partecipate di cui al [comma 563](#) possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo [comma 563](#), di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Il comma 567-bis¹⁶ ha poi precisato che le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Il comma 568, al fine di favorire le forme di mobilità, dispone che le società di cui al [comma 563](#) possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 568-bis¹⁷ consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle società da esse controllate direttamente o indirettamente di procedere:

- a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono

¹⁶ Comma inserito dall' [art. 5, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#)

¹⁷ Comma inserito dall' [art. 2, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il comma 568-ter¹⁸ stabilisce che il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Il **comma 272** interviene sulla disposizione del Codice ambientale¹⁹ che prevede che sia l'ente di governo dell'ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all'affidamento del servizio. Tale norma precisa inoltre che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate "esclusivamente e direttamente" da enti locali "compresi" nell'ambito territoriale ottimale.

La disposizione elimina il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, stabilendo che debba trattarsi di società "interamente pubbliche" che siano "comunque" partecipate dagli enti locali "ricadenti" nell'ambito del territoriale ottimale. Di conseguenza la norma estende l'affidamento diretto anche alle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale.

Si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, reca una serie di modifiche al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), relativamente alla gestione delle risorse idriche, prevedendo *in* particolare l'obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.

Si ricorda inoltre che, sulla stessa materia, l'art. 23 del decreto-legge n. 66/2014 (Legge n. 89/2014) aveva conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali. Il Commissario, come evidenziato dalla relazione illustrativa al presente disegno di legge, ha presentato il 7 agosto 2014 il "*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*".

Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di

¹⁸ Comma inserito dall' [art. 2, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

¹⁹ art. 149-bis, inserito dall'art. 7 del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d'impresa è possibile far fronte.

Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l'ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali.

Nel 2012 le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all'ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 per cento) rispetto al capitale investito sono l'informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le *multiutility* e il turismo.

Secondo il Commissario, vi sono poi perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale. I contratti di servizio e gli altri trasferimenti – che, sulla base di dati SIOPE, ammontavano nel 2012 a circa 16.500 mln per l'intero settore – compensano le partecipate per un servizio reso e quindi sarebbe errato, come alcuni fanno, assumere che un risparmio corrispondente potrebbe emergere dalla soppressione delle partecipate. Tuttavia, una parte di queste risorse, di incerto ammontare, va a compensare inefficienze di gestione.

Il Programma del Commissario volge l'attenzione al sottodimensionamento di molte partecipate: circa 3000 società hanno un numero di dipendenti minore o uguale a 5 e altre 500 circa hanno un massimo di 10 dipendenti. Inoltre, tra i servizi pubblici economici a rete, nei quali vi è un'elevata incidenza delle economie di scala (energia, gas, acqua, rifiuti), il 62 per cento delle partecipate è rappresentato da piccole imprese con un valore della produzione inferiore a 10 mln che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che si presentano concentrate prevalentemente al Sud. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 per cento dell'insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto.

Articolo 3, comma 28
(Ritenute su ristrutturazioni)

Il **comma 28**, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accreditati dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Articolo 3, comma 28
(Ritenute su ristrutturazioni)

28. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

Il **comma 28**, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.a., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Il riferimento è, tra gli altri, ai bonifici eseguiti per poter fruire delle detrazioni di imposta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il miglioramento dell'efficienza energetica (art. 16-*bis* del TUIR, art. 1, commi 334, 335, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).

Si ricorda che la ritenuta – prevista a decorrere dal 1 luglio 2010 al fine di contrastare l'evasione fiscale – è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei bonifici, è operata all'atto dell'accredito ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta²⁰.

La stessa, indicata in origine nell'aliquota del 10 per cento, è stata ridotta, a partire dal 7 luglio 2011, al 4 per cento dall'articolo 23, comma 8 del D.L. n. 98 del 2011. Con riferimento a detta riduzione, nella relazione illustrativa del provvedimento (cfr. A.S. 2814), si legge che in fase di prima applicazione della disposizione, si era rilevato che l'originaria misura della ritenuta poteva pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese ed in particolare di quelle artigiane. Fermo restando l'impianto normativo esistente e l'efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione avrebbe consentito di temperare i soli effetti finanziari, evitando l'insorgere di crediti di imposta.

²⁰ Ai sensi di dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 3, commi 31 e 32
(Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)

Il **comma 31** stabilisce che il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012 è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*).

Il **comma 32** attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza.

Articolo 3, commi 31 e 32
(*Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia*)

31. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)».

32. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma

17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il **comma 31** reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 373) la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

La norma in esame, sostituendo l'ultimo periodo del comma 373 (il quale fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 *final* e 9471 *final* del 19 dicembre 2012), precisa che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*).

Si evidenzia al riguardo che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis", che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1 gennaio 2014.

Si ricorda inoltre che l'articolo 3 del Regolamento detta un'articolata disciplina dei limiti di ammissibilità degli aiuti c.d. "de minimis", ossia gli aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. Il Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»).

Il **comma 32** attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell'istanza – da perfezionare entro due anni – decorrono dal 1° marzo 2008.

In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 175 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" |
| 176 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" |
| 177 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i> |
| 178 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" |
| 179 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" |
| 180 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385 |
| 181 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - <i>Edizione provvisoria</i> |
| 182 | Schede di lettura | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" |
| 183/I | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i> |
| 183/II | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i> |
| 184 | Dossier | I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699- <i>bis</i>) |
| 185 | Dossier | La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> ; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8ª Commissione |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it